



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 28-03-2018

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018 – CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** e questo giorno **VENTOTTO** del mese di **MARZO**, alle ore **11:30** nel Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, **SILVIA MONTAGNA**, nominata **COMMISSARIO** con decreto del Prefetto della provincia di Pistoia - prot. n. 19836 del 27/06/2017- al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa, con conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, assistita dal **SEGRETARIO GENERALE Dr. CLAUDIO SBRAGIA** incaricato della redazione del presente verbale.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19/04/2007, esecutiva a sensi di legge, con la quale si sensi dell'art. 1, comma 142, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in ossequio alla proposta dell'Organo esecutivo (G.C. n. 73 del 13/03/2007), fu approvato, con decorrenza 01/01/2007, il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche";

VISTE le modifiche apportate al Regolamento suddetto con deliberazione Consiliare n. 45 del 09/07/2012;

VISTO l'art. 1, comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1 comma 7 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, confermata poi dall'articolo 1 comma 123 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

RILEVATO CHE il Comune ha la facoltà di stabilire soglie di esenzione ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D. Lgs. n. 360/1998 e che tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo;

VISTO il comma 37 dell'unico articolo della legge di Bilancio 2018 che conferma anche per il

corrente anno il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali già introdotto dall'art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che così disponeva: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015". Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione C.C. n. 30 del 28/03/2017 avente ad oggetto "Addizionale comunale IRPEF 2017- Approvazione aliquota e soglia di esenzione";

RITENUTO PERTANTO necessario confermare per l'anno 2018 un'unica aliquota nella misura del 0,8% e in €. 8.500,00 la soglia di esenzione;

VISTI i dati relativi alla base imponibile IRPEF rilevati dal sito del Ministero delle Finanze;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio annuale da parte degli Enti Locali;

VISTO il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria 2007, il quale dispone che "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative a tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

- il Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31/05/2002 avente per oggetto individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale IRPEF il quale prevede "che l'Ente provveda alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze";
- i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente resi dal Responsabile dell'A.O. Entrate Comunali e dal Dirigente del Servizio 1 – Affari Generali e Gestione delle Risorse espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di confermare ed approvare in € 8.500,00 la soglia di esenzione quale limite di reddito al di sotto del quale non è dovuta l'addizionale comunale all'IRPEF mentre in caso di superamento del suddetto importo l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo.
2. Di confermare nella misura dello 0,8% l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2018.
3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo quanto stabilito dal Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31/05/2002 avente per oggetto "individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale IRPEF".
4. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1 lett. e) del TUEL n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO
SILVIA MONTAGNA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. CLAUDIO SBRAGIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018 – CONFERMA
ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE.-**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **23-03-2018**

**IL RESPONSABILE
Ornella Borelli**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018 – CONFERMA
ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE.-**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **26-03-2018**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Bugliani**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) n. 7
del 28-03-2018

OGGETTO:	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018 – CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE.-
-----------------	---

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data 29-03-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.	
29-03-2018	L'incaricato della pubblicazione MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) n. 7
del 28-03-2018

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018 – CONFERMA
ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE.-

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data **08-04-2018** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

29-03-2018

L'Ufficio di Segreteria
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.